



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 – C.F. 90002610013

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.3.2025

Sommario

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO	2
ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE.....	2
ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO	2
ART. 4 - ACCESSO E FRUIZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI	2
ART. 5 – TARIFFE	3
ART. 6- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO - RINVIO.....	3
ART. 7 - CONTRATTO D'UTENZA.....	4
ART. 8 - ASSICURAZIONE.....	4
ART. 9 - NORMA FINALE.....	4
Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE	4

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Pecetto Torinese, con la finalità di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali e di perseguire il miglioramento della qualità della vita e di fornire servizi al cittadino, tenuto conto della dislocazione extraurbana di molti presidi medici/sanitari/ospedalieri, istituisce il servizio di trasporto sociale rivolto a particolari categorie di cittadini residenti, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici ed i cui parenti non siano in grado di garantirne l'accompagnamento per giustificati motivi, onde permettere il superamento di oggettive difficoltà e disagi nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

1. Il servizio viene svolto:

- all'esterno del territorio comunale, per il trasporto presso centri medici, presidi sanitari e strutture ospedaliere situati nell'ambito dell'ASLTO5 e dell'area metropolitana di Torino ovvero nella città di Asti per esami di laboratorio, visite mediche, cure fisiche o riabilitative;
- all'interno del territorio comunale per il trasporto presso presidi sanitari ovvero presso l'ufficio locale del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese.

2. Eventuali ulteriori destinazioni sanitarie potranno essere accordate in ambito regionale previa intesa con il gestore del servizio.

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto sociale le seguenti categorie di cittadini residenti a Pecetto Torinese:

- a) soggetti disabili con limitata autonomia motoria, senza limiti di età, e con un'invalidità certificata superiore al 74%;
- b) minori e persone con disabilità, su progettualità specifiche del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese o del Comune;
- c) ultrasessantacinquenni:
 - in possesso di un ISEE non superiore a € 23.500,00
 - che siano in condizione di limitata autonomia psicomotoria tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici
 - privi di figure parentali, amicali o di vicinato in grado di fornire loro l'accompagnamento
 - mancanti di patente di guida o con invalidità temporanea alla guida.

2. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria.

3. Gli uffici comunali, ai sensi di legge, procederanno alla verifica dei requisiti di ammissione al servizio dichiarati dagli interessati e, qualora venga appurato che siano venute a mancare le condizioni per le quali il beneficio è stato attribuito, lo stesso viene immediatamente revocato con motivato provvedimento. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi di legge.

ART. 4 - ACCESSO E FRUIZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

1. L'accesso al servizio sarà consentito agli utenti inseriti in elenco redatto e aggiornato dal

Servizio Amministrativo a seguito di presentazione da parte del cittadino di istanza recante la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'accesso.

2. Il servizio prevede il prelievo al domicilio del richiedente, l'accompagnamento nel luogo previsto e il ritorno al domicilio.

3. L'utente che non è in grado di svolgere autonomamente il suo incombenza deve munirsi di un accompagnatore, con oneri a suo carico. Al momento della prenotazione, che deve avvenire, per esigenze organizzative, almeno una settimana prima, deve essere segnalata la presenza di eventuale accompagnatore.

4. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti. La disdetta del servizio deve essere comunicata almeno 24 ore prima del servizio stesso. In caso di mancato e ingiustificato preavviso, il Comune si riserva di applicare una penale pecuniaria per l'inadempimento dell'obbligazione assunta con la richiesta del servizio, fino al massimo del costo del servizio stesso, come definito nella domanda, e di escludere il soggetto dal servizio per il futuro.

5. I rapporti tra il personale e gli utenti devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. Poiché il servizio di trasporto sociale viene considerato servizio pubblico, il personale addetto al trasporto, dovrà mantenere il massimo riserbo su tutte le situazioni patologiche, personali, familiari e sociali riguardanti i trasportati, delle quali venisse a conoscenza in relazione al servizio prestato. La diffusione di notizie riguardanti i dati sensibili degli utenti viene perseguita penalmente.

6. L'utente nulla deve al personale addetto al servizio, né il personale addetto al servizio di trasporto sociale può ricevere, e tanto meno pretendere, denaro o altre utilità dall'utenza.

ART. 5 – TARIFFE

1. Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore ad € 23.500,00 per essere ammessi al servizio, lo stesso viene erogato a titolo gratuito per trasporti nell'ambito del territorio comunale.

2. Per trasporti al di fuori del territorio comunale, gli utenti in possesso di un ISEE ricompreso nella fascia tra € 18.500,00 ed € 23.500,00 devono concorrere al costo del servizio con il pagamento di una tariffa, stabilita con i criteri fissati dalla Giunta Comunale e differenziata a seconda delle diverse destinazioni. Pertanto il servizio è gratuito per gli utenti in possesso di ISEE inferiore ad € 18.500,00 per qualunque destinazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

3. Il servizio è, in ogni caso, gratuito per le persone rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO - RINVIO

1. Il servizio si fonda sull'indispensabile apporto del volontariato e dell'associazionismo presente sul territorio, ed è organizzato attraverso l'utilizzo di mezzi e personale idonei e adeguati allo svolgimento dello stesso.

2. Le modalità di espletamento del servizio di trasporto sociale, nonché le modalità di utilizzo del mezzo, saranno disciplinate da apposita convenzione tra il gestore e il Comune di Pecetto Torinese.

3. Nel caso in cui la visita, cura, esame etc. a cui si deve sottoporre l'utente abbia una durata molto lunga, la fattibilità e le modalità del trasporto dovranno essere valutate di intesa con il gestore del servizio.

4. Il gestore del servizio si impegna ad una rendicontazione annuale dettagliata del servizio svolto e dovrà condividere con il Comune eventuali nuove strategie e opportunità attinenti l'ambito

di intervento.

ART. 7 - CONTRATTO D'UTENZA

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del servizio, formalizzata in apposito atto che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

1. Le persone trasportate sono coperte da assicurazione RCA stipulata per gli automezzi di proprietà dell'associazione che effettua il trasporto.

ART. 9 - NORMA FINALE

1. Il servizio viene disciplinato con riserva di apportare le opportune integrazioni e modifiche che si renderanno necessarie.

2. Il Comune di Pecetto Torinese si impegna ad informare la cittadinanza in relazione al servizio mediante i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 71 dello statuto comunale, il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio, è diventata esecutiva, è depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune e del suo deposito è data comunicazione mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio. Entra in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.